



Venerdi' 11/11/2022

Rapporti tra i coniugi separati o divorziati e modifica condizioni economiche nel corso del giudizio: la parola alle Sezioni Unite di Cassazione

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32914 dell'8 novembre 2022, si sono espresse in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, affermando che:

"per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la «*condictio indebiti*» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la «*condictio indebiti*» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'*an debeatur*, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto *ex tunc*, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del *quantum*) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto *ex tunc*, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità".

<https://www.cortedicassazione.it>